



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

16244-20

Udienza Camera di
Consiglio del 16/01/2020

Registro generale
n. 32298/2019

Sentenza n. 103/2020-

N° ruolo: 8

Composta dai Consiglieri:

dott. Adriano Iasillo	Pres.
dott. Marco Vannucci	
dott. Michele Bianchi	
dott. Antonio Minchella	Rel.
dott. Daniele Cappuccio	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;

nei confronti di: (omissis) , nato il (omissis)';

Avverso l'ordinanza n. 29/2019 del Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila in data 02/04/2019;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del dott. Marco Dall'Olio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 02/04/2019 il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila rigettava il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria avverso il provvedimento in data 20/06/2018 con il quale il Magistrato di Sorveglianza dell'Aquila aveva accolto il reclamo del detenuto (omissis), al quale era stata inflitta la sanzione disciplinare della Esclusione dalle Attività in Comune per avere salutato (augurando la "buonanotte") detenuti appartenenti a un diverso gruppo di socialità. Rilevava il Tribunale di Sorveglianza che il reclamo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria si fondava sul disposto dell'art 41 bis Ord.Pen. che prevede l'impossibilità di comunicare tra detenuti di diversi gruppi di socialità e che vieta quindi ogni forma di dialogo e comunicazione tra detti detenuti, sottolineando che la comunicazione può anche essere non verbale; tuttavia il Tribunale di Sorveglianza osservava che quel divieto di comunicazione serviva ad evitare uno scambio di notizie e doveva essere costituito da uno scambio di contenuti: pertanto il mero saluto era, invece, una forma espressiva neutra, dalla quale non poteva evincersi quale tipo di informazione potesse essere scambiata.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale di Stato, deducendo, ex art. 606, comma 1 lett. b), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge: sostiene che la sanzione disciplinare non aveva addotto alcun pregiudizio al diritto del detenuto di comunicare, il quale era garantito dal gruppo di socialità di assegnazione, mentre il divieto in oggetto era finalizzato a impedire contatti con propri sodali; in ogni caso il Tribunale di Sorveglianza aveva fornito un'interpretazione della norma che superava un limite imposto espressamente, e sostanzialmente aveva configurato come diritto la facoltà di procedere allo scambio comunicativo, poiché il termine "comunicazione" doveva intendersi quale comprensivo di ogni forma di contatto, il quale può rivelarsi anche nel saluto, nel gesto, nelle movenze e in ogni scambio alternativo all'ordinario che può definire un ruolo e un messaggio occulto.

3. Il P.G. chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

A fronte delle ragioni del reclamo che era stato proposto dal (omissis), il Tribunale di Sorveglianza valutava come corretta – sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione acquisita – la decisione di prima cura, rilevando che lo scambio di un

mero saluto non poteva essere assimilato ad una trasmissione verbale di contenuti ed informazioni, vietata appunto dalla normativa specifica.

Dopo avere ribadito il testo della norma invocata, il ricorrente^(omissis) muove le sue doglianze contestando la correttezza del ragionamento interpretativo effettuato dal giudice, sostenendo che il semplice saluto dovrebbe rientrare nel concetto normativo di comunicazione vietata.

2. Giova chiarire che l'art. 41-bis, comma 2 ord. penit. stabilisce che quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica", il Ministro della giustizia possa disporre, nei confronti di detenuti o internati per gravi reati in materia di terrorismo o di criminalità organizzata, la sospensione, in tutto o in parte, delle regole del trattamento che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza, al fine di impedire i collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva. In linea generale, sul particolare versante della comunicazione tra ristretti, la *ratio* della sanzione disciplinare che era stata applicata era quella di punire una forma di comunicazione (con detenuti di un altro gruppo di socialità) rispetto alla quale l'autorità giudiziaria, in ultima istanza, ritenesse sussistere una situazione di pericolo concreto per quelle esigenze di ordine e di sicurezza che costituiscono i presupposti per l'adozione di ogni forma di controllo: la suddetta decisione poteva avere ad oggetto ogni forma di comunicazione, con il limite però che essa facesse intravedere o sospettare un significato diverso da quello apparente.

Nella fattispecie, veniva in rilievo una dichiarazione di saluto rivolta dal detenuto ad altri ristretti, limitata all'augurio di una "buona notte" rivolta a persone appartenenti ad altro gruppo di socialità e non inserita in un contesto di conversazione collettiva.

Tuttavia non può non rilevarsi che per "comunicazione" si intende il processo e le modalità di trasmissione di una informazione da un individuo a un altro attraverso lo scambio di un messaggio connotato da un determinato significato: il concetto di comunicazione comporta la presenza di un'interazione tra soggetti diversi, nell'ambito della quale due o più individui costruiscono insieme una realtà e una verità condivisa.

Nello specifico, perciò, correttamente il Tribunale di Sorveglianza rilevava che la mera dichiarazione di saluto doveva considerarsi di natura neutra, nel senso che non vi era modo di cogliere una particolare informazione trasmessa in quel modo: in definitiva, un atto privo di un vero e proprio intento comunicativo (o almeno, diverso da quello evidente).

In senso contrario il ricorrente sostiene che anche quell'atto doveva considerarsi come una forma di comunicazione: ma nemmeno l'Amministrazione Penitenziaria rappresentava un qualsiasi ulteriore elemento tale da conferire una differente luce a quell'atto; in altri termini, nulla specifica il ricorrente circa l'asserita forma di comunicazione occulta o comunque fraudolenta o circa il preteso messaggio criptico indirizzato ad altri detenuti.

Ne consegue – per come correttamente sottolineato dal Tribunale di Sorveglianza – che la decisione di sanzionare l'atto avrebbe determinato una inutile afflizione, non prevista e quindi non consentita, nei confronti del detenuto, essendo stata invece rispettata la finalità della norma.

3. Il ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso.

Così deciso il 16 gennaio 2020.

Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore Consigliere dott. Antonio Minchella, è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento alla firma dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. 8 marzo 2020.

Il Consigliere estensore
(dott. Antonio Minchella)

Il Presidente
(dott. Adriano Iasillo)



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li **28 MAG. 2020**

IL FUNZIONARIO CAUSIDIERE
Dott. Giuseppe Balsireri

